

COMUNE MONTEPULCIANO

IL REVISORE unico DEI CONTI

Parere su sezione 3.3 PIAO

Di cui alla proposta di delibera 5 del 4/4/2024 ad Oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021

Parere 7/2024

VISTI:

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001 ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria; le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;

CONSIDERATO:

- che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale è compreso all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, come strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011. Il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che “in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.

Al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, è stato oggetto di aggiornamento con Decreto del 25.07.2023 il principio contabile allegato 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011 che in proposito dispone come segue “La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni

previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

- che il PIAO non può essere approvato a stralci, ma costituisce un documento integrato in proposito si veda Corte dei Conti Sicilia deliberazione 48/2023, l'organo di revisione non si esprime sull'intero PIAO, ma solo sul PTFP in esso contenuto;

RICHIAMATI:

- l'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 in base al quale “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
- il decreto del 17.03.2020 attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, che definisce la disciplina in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

PRESO ATTO CHE:

- quanto alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del D.lgs. 165/2001 nel PTFP viene precisato nella sezione 3 “Capitale umano” del PIAO si attesta che non è presente alcuna eccedenza di personale impiegato nell'Ente, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi;
- il rendiconto della gestione anno 2023 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 11.3.24;
- Il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 è stato approvato con delibera 92 del 27/12/23
- il Bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato con Delibera di Consiglio 93 del 27/12/2023

CONSIDERATO CHE:

- il parere dell'organo di revisione si riferisce alla sola sezione concernente il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 e non all'intero PIAO 2024-26 che deve essere approvato nella sua interezza compreso del PTFP;

RILEVATO CHE all'interno del PTFP per il triennio 2024-2026 alla data di composizione del presente parere sono previste le assunzioni/progressioni come meglio indicato nel documento stesso che si reputa inutile qui trascrivere

CONSIDERATO CHE le capacità assunzionali a tempo indeterminato comprese le progressioni sono determinate in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. n.34/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;

RILEVATO CHE:

- ♣ a seguito dei calcoli effettuati dagli uffici, l'Ente risulta virtuoso sulla base degli ultimi dati disponibili che si riferiscano, alla data di composizione del presente parere, al rendiconto 2023;
- ♣ le assunzioni a tempo indeterminato previste alla data di composizione del presente parere rientrano nel tetto di incremento di spesa possibile per il 2024;

Constatato che il Comune di Montepulciano, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24.74 % al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

ESPRIME

parere favorevole ai fini dell'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026 compreso nel PIAO 2024-2026

Firmato digitalmente

IL REVISORE UNICO
(Dott.ssa Nicoletta Mannini)